

(N. 708)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 agosto 1954 (V. Stampato N. 950)

d'iniziativa dei Deputati RESTA e SEGNI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 AGOSTO 1954

Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione
del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato: dopo « scuole secondarie », aggiungere « e universitarie ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Art. 3.

La Direzione dei servizi e delle attività del Centro secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, è affidata ad un direttore scelto dal Consiglio stesso anche fra i propri membri.

Per i servizi direttivi, amministrativi e contabili, possono essere messi a disposizione del Centro, nella posizione di « comando », non più di quattro persone, appartenenti ai ruoli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello degli affari esteri.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione:

a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) stabilisce il programma annuale dell'attività del Centro e fissa le direttive generali per la sua esecuzione; approva la relazione annuale sull'attività del Centro da rimettersi al Ministero della pubblica istruzione e a quello degli affari esteri;

c) assume il personale e ne stabilisce il trattamento economico;

d) approva i contratti di assicurazione contro i danni delle persone che partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dal Centro;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio;

f) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di enti, associazioni e privati, sugli acquisti e le alienazioni di immobili, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle questioni che il presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), c), d), e), f), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non siano annullate entro trenta giorni dalla data della trasmissione al Ministero.

I bilanci preventivo e consultivo sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione rispettivamente entro il 15 novembre ed il 31 marzo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti, su terne proposte dai Mini-

steri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio.

I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione del Centro, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Ai revisori dei conti è corrisposto un compenso annuo la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il secondo comma lettera a) dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato:

« a) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri ».

Art. 7.

Al maggior onere previsto dall'articolo 6 della presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è soppresso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.